

Allegato parte integrante
ALLEGATO A

**DEFINIZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL PIANO GENERALE DI
UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE ED AL PIANO DI TUTELA
DELLE ACQUE**

1. DEFINIZIONI E CHIARIMENTI

Si forniscono di seguito alcune definizioni e chiarimenti di termini utilizzati nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con d.p.r. 15 febbraio 2006 (PGUAP) e nel Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione di Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233 (PTA), nonché nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 1996 di data 27 settembre 2013, che ha approvato in via definitiva l'aggiornamento del bilancio idrico del territorio provinciale.

- a) **“Piccole derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico”**: le utenze di acqua pubblica finalizzate alla produzione di energia idroelettrica relative ad impianti aventi potenza nominale media annua inferiore a 3000 kW.
- b) Sono considerati coerenti al criterio di **“alta compatibilità ambientale”** di cui all’art. 7, comma 1, lettera F, punto iv) del PGUAP, gli impianti idroelettrici che assicurano una portata di rispetto pari ad almeno una volta e mezzo il Deflusso Minimo Vitale (DMV) stabilito dal PTA per il tratto di alveo interessato dal prelievo.
- c) Sono considerati coerenti al criterio di **“alto rendimento energetico”** di cui all’art. 7, comma 1, lettera F, punto iv) del PGUAP, gli impianti idroelettrici conformi ai criteri indicati all’Allegato 1 del Piano energetico - ambientale provinciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 775 del 3 maggio 2013 (PEAP). Nel caso di derivazioni idroelettriche che non sottendono alcun tratto di corso d’acqua, sfruttando la portata fluente limitatamente al solo salto generato dalla regimazione esistente, i valori limite dell’*Indice di rendimento energetico* di cui al punto 3.1 del predetto Allegato 1 sono diminuiti di dieci punti percentuali.
- d) Sono considerati **“modesti adeguamenti e/o integrazioni di opere idrauliche e di derivazione esistenti”** di cui all’art. 7, comma 1, lettera F, del PGUAP, purché sia assicurato il DMV, ove previsto, e non comportino variazioni delle concessioni esistenti per quanto riguarda il periodo di derivazione e le portate derivate, i seguenti interventi connessi alla realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, afferenti a derivazioni esistenti ed aventi legittimo titolo a derivare, per usi delle acque diversi dall’idroelettrico, vigente nel periodo antecedente cinque anni la data della nuova domanda:
 - le modifiche dell’opera di prelievo esistente non strettamente funzionali a consentire il rilascio del DMV che non determinano lo spostamento del punto di prelievo della derivazione esistente e, nel caso di nuovi impianti idroelettrici di potenza nominale media annua superiore a 20 kW, che

consentono la derivazione di una portata d'acqua massima integrativa non superiore al 50% della portata massima concessa;

- la costruzione dell'edificio centrale funzionale all'alloggiamento del meccanismo motore, purché compatibili con le previsioni della carta di sintesi geologica;
- il collegamento idraulico dal punto di intercettazione nelle opere esistenti al punto di restituzione in alveo delle acque, purché di lunghezza non superiore ai 500 m.

e) Ai fini della valutazione della coerenza delle domande di concessioni di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico rispetto ai criteri introdotti dall'articolo 7, comma 1 del PTA, si specifica che:

- nel criterio di cui alla lettera f) del suddetto comma 1 (*“siano evitate tutte le restrizioni e le modificazioni d'alveo e di flusso idrico che possono compromettere permanentemente la funzionalità complessiva del corso d'acqua;”*) con il termine **“funzionalità complessiva”** del corso d'acqua si intende la *“funzionalità idraulica”*, in quanto gli altri aspetti di funzionalità sono valutati sulla base di diversi criteri specifici;
- nel criterio di cui alla lettera i) del suddetto comma 1 (*“sulla base del bilancio idrico provinciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 27 settembre 2013, n. 1996, l'intero tratto del corso d'acqua sotteso dalla derivazione sia caratterizzato da un indice di equilibrio medio annuo maggiore del 15%”*), i bacini caratterizzati da un **“indice di equilibrio medio annuo”** superiore al 15% sono quelli in cui lo sfruttamento derivatorio non ha compromesso la disponibilità idrica annuale rispetto al deflusso minimo vitale previsto dal PGUAP e la percentuale d'acqua, rispetto al totale annuo, che è ancora possibile derivare annualmente, mantenendo l'equilibrio del bilancio idrico (ovvero al netto del DMV), è maggiore di 15. Il predetto criterio si intende altresì soddisfatto in caso di derivazioni che non sottendono alcun tratto di corso d'acqua (per esempio, derivazioni che sfruttano la portata fluente attraverso opere trasversali al corso d'acqua, limitatamente al solo salto generato dalla regimazione esistente);
- nel criterio di cui alla lettera j) del suddetto comma 1 (*“la distanza tra un opera di presa a sbarramento del corso d'acqua ed un'altra della stessa tipologia nell'alveo del medesimo corso d'acqua, misurata lungo l'asta dello stesso, sia maggiore di cinque chilometri. Tale distanza deve sussistere anche nei confronti di opere di presa a sbarramento esistenti anche se relative ad usi diversi dell'idroelettrico.”*), con il termine **“opera di presa a sbarramento del corso d'acqua”** si intende uno sbarramento trasversale al corso d'acqua funzionale a creare nel corso d'acqua stesso un significativo rigurgito necessario per effettuare la derivazione idrica: non costituiscono pertanto opera di presa a sbarramento, a titolo di esempio, le briglie fluviali di contenimento del materiale solido, le briglie filtranti, le griglie piane o ad effetto coanda, mentre costituiscono opera di presa a sbarramento, sempre a titolo di esempio, le dighe e le paratoie trasversali a ventola o a settore mobile.

f) Si precisa che relativamente allo stato di qualità ecologica, nelle Norme di attuazione del PTA, i termini **“accorpato”** e **“non monitorato”** sono da considerarsi equivalenti.

- g) Ai fini della valutazione delle **“esigenze paesaggistiche”** di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), delle norme di attuazione del PTA, la domanda di derivazione di acque ad uso idroelettrico va analizzata sotto il profilo degli effetti derivanti dal prelievo idrico e con riferimento al contesto paesaggistico nel quale si inserisce l’intervento.

Con provvedimento dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia (APRIE), previo parere positivo di APPA, da adottarsi entro 30 giorni dall’approvazione del presente documento, sono altresì chiariti tecnicamente i seguenti termini utilizzati nel PTA e nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 1996/2013 (approvazione dell'aggiornamento del bilancio idrico).

- 1) **“Riduzione sostanziale degli afflussi”** ai sensi dell’art. 2, comma 3 delle Norme di attuazione del PTA.
- 2) **“Discontinuità idrologiche”** nella delimitazione dei bacini imbriferi, sempre ai fini dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 3 comma 3 delle Norme di attuazione del PTA, in quanto possono esservi altri casi, oltre agli invasi artificiali di volume superiore al milione di metri cubi indicati nel PTA, con analoghi effetti in termini di discontinuità sugli ecosistemi acquatici.
- 3) **“Variante significativa”** di una concessione idrica in quanto condizionante i processi biologici ed idromorfologici nel tratto fluviale sotteso dalla derivazione.
- 4) Modalità di calcolo dell’**“indice di equilibrio medio annuo”** di un bacino idrico, ai fini della corretta e trasparente applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera i) delle Norme di attuazione del PTA.
- 5) **“Esigenze di funzionalità fluviale”** di cui all’art. 7, comma 2, lettera a) delle Norme di Attuazione del PTA.